



Decisione n. ■■■ del 16 novembre 2021

**ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

Il Collegio

composto dai signori:

Dott. ■■■ – Presidente

Prof.ssa ■■■ – Membro

Prof. Avv. ■■■ – Membro

Prof. Avv. ■■■ - Membro

Avv. ■■■ – Membro

Relatore: Prof. Avv. ■■■

nella seduta del 7 ottobre 2021, in relazione al ricorso n. ■■■, presentato dal Sig. ■■■ (di seguito “il Ricorrente”) nei confronti di ■■■ (di seguito “l’Intermediario”), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

- 1.** La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la contestata violazione da parte dell’Intermediario degli obblighi inerenti alla prestazione di servizi finanziari, nonché l’asserita nullità delle operazioni effettuate per assenza di un valido contratto quadro, in relazione ad un acquisto di obbligazioni subordinate Monte dei Paschi di Siena.

2. Il Ricorrente, dopo aver inviato reclamo in data 3 settembre 2019, riscontrato dall'Intermediario in data 29 ottobre 2019 in modo ritenuto non soddisfacente, si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.

3. Il Ricorrente lamenta che l'Intermediario avrebbe commesso plurime violazioni degli obblighi inerenti alla prestazione di un servizio di investimento, in particolare contestando che:

i) il convenuto non avrebbe preventivamente messo a sua disposizione le informazioni necessarie per una scelta di investimento consapevole sulla natura e sulle caratteristiche dei titoli; in particolare, non sarebbero state fornite le informazioni relative all'emissione del titolo, né consegnato alcun foglio informativo ovvero la scheda prodotto e, tantomeno, rappresentata la natura subordinata e complessa dei titoli e il loro stato di illiquidità;

ii) l'Intermediario non avrebbe fornito alcuna informativa *on going* e in particolare non avrebbe informato il Ricorrente del successivo deterioramento della situazione patrimoniale dell'emittente e del calo del prezzo del titolo e del loro rischio crescente;

iii) l'Intermediario non avrebbe correttamente profilato il Ricorrente; in particolare, i questionari di profilatura conterrebbero *“informazioni non veritiere ed incongruenti fra loro”*, che avrebbero determinato un profilo *“totalmente artefatto da parte della Banca”*; così, p.e., nel questionario del 7 ottobre 2011 – rilevante per l'investimento in esame e del quale vengono disconosciute l'affidabilità e l'autenticità *“essendo valorizzato digitalmente dalla Banca e firmato solo in calce”* dal Ricorrente – si legge che quest'ultimo sarebbe in possesso di una *“Laurea”* e, alla voce *“Professione”*, che egli sarebbe *“Socio imprese private (servizi)”*, circostanze che non corrispondono al vero, avendo il ricorrente solo un diploma di scuola media superiore ed essendo egli insegnante di materie tecniche, oramai in pensione.

Conclude, pertanto, il Ricorrente chiedendo al Collegio di *“1) In via principale accertare, per le ragioni illustrate, la responsabilità contrattuale ed*

*precontrattuale della Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, ordinare a [... l'Intermediario] il risarcimento, in favore di parte Attrice, entro 30 giorni, dei danni subiti a causa dell'operazione di acquisto avvenuta il 08/08/2013 in obbligazioni subordinate emesse da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, eseguita dalla Banca sul conto corrente [...] intrattenuto dal [... Ricorrente] presso [... l'Intermediario] pari complessivamente ad Euro 39.895,74, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. 2) In via principale e alternativa: accertare e dichiarare la nullità dell'operazione in obbligazioni subordinate emesse da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e regolate sul conto corrente [...], intrattenuto dal [... Ricorrente] presso [... l'Intermediario], per i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, ordinare a [... la Banca] il risarcimento, in favore di parte Attrice, entro 30 giorni, dei danni subiti a causa dell'operazione pari complessivamente ad Euro 39.895,74, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. In ogni caso, - emettere ogni altra statuizione, provvedimento e/o declaratoria ritenuta dal Collegio opportuna; 3) - dichiarare tenuto l'Intermediario a comunicare all'ACF entro 30 giorni gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. - dichiarare tenuto l'Intermediario a versare alla Consob le spese del procedimento così come quantificate, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari"*

**4.** L'Intermediario, regolarmente costituitosi, eccepisce che:

- i) l'ordine in questione sarebbe stato disposto su iniziativa e richiesta del Ricorrente in regime di "raccolta ordini" e al di fuori del contratto di consulenza di portafoglio sottoscritto in data 28 febbraio 2014;
- ii) l'odierno Ricorrente sarebbe stato, al tempo, correttamente informato delle caratteristiche e dei rischi connessi all'investimento, ivi compresa la natura subordinata delle obbligazioni, peraltro espressamente indicata nel modulo d'ordine e nella nota informativa;

iii) all'epoca dell'acquisto il titolo era da considerarsi liquido, con la conseguenza che non si applicavano gli obblighi informativi speciali relativi ai titoli illiquidi;

iv) essendosi il Ricorrente determinato in autonomia all'acquisto del titolo, la Banca si è correttamente limitata ad una verifica di appropriatezza, il cui esito era stato positivo e pertanto neppure era stato comunicato al Ricorrente;

v) quanto alle contraddizioni riscontrabili nei questionari di profilatura, la Banca fa presente di essersi limitata a raccogliere le risposte rese dal cliente odierno Ricorrente, il quale ha poi sottoscritto i questionari in parola, senza mai disconoscere la propria firma;

vi) nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione ordini, la Banca non era tenuta a rendere un'informativa *on going*; in ogni caso, il Ricorrente sarebbe stato periodicamente informato sull'andamento dei titoli, attraverso l'invio dei relativi estratti conto, oltre che in occasione dei periodici incontri con il proprio personale;

vii) in ogni caso, il Ricorrente ha incassato per le obbligazioni di cui si tratta cedole per un importo pari a Euro 7.541,49;

Conclude, pertanto, l'Intermediario chiedendo al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso nel merito e, in via subordinata, di tenere conto nella determinazione dell'eventuale *quantum* risarcitorio dell'importo delle cedole percepite pari a Euro 7.541,49 e del valore delle azioni post conversione coattiva, ancora detenute dal Ricorrente.

**5.** In sede di deduzioni integrative, il Ricorrente replica deducendo che:

i) la clausola di presa visione del "Documento generale di informativa" non sarebbe idonea a provarne l'avvenuta consegna da parte dell'Intermediario;

ii) prima dell'acquisto delle obbligazioni di cui si tratta, egli deteneva un portafoglio di poco più di € 600.000,00 concentrato al 97,744% in titoli emessi dallo Stato italiano;

iii) l'Intermediario non ha dimostrato di aver somministrato alcuna scheda informativa sui titoli in questione.

**6.** In sede di repliche finali, l'Intermediario:

i) afferma che dagli estratti conto del Ricorrente risultano per gli anni precedenti all'acquisto qui contestato investimenti nei più diversi strumenti finanziari (azioni

ordinarie, obbligazioni in valuta estera, fondi obbligazionari di paesi emergenti, etc.);

ii) chiede, per il caso di accoglimento del ricorso, che si tenga conto del concorso del preteso danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., in quanto questi avrebbe potuto agire per ridurre il danno, vendendo le obbligazioni a partire dal rendiconto al 30 dicembre 2013, quando i titoli erano valorizzati per € 44.250,00, o al più tardi al 25 ottobre 2017, data di riammissione a quotazione delle azioni risultanti dalla conversione delle obbligazioni, realizzando un importo pari a € 26.299,00.

### **DIRITTO**

- 1.** Stante le evidenze in atti, il ricorso è da ritenersi fondato, e ciò per le seguenti ragioni.
- 2.** Anzitutto, è da ritenersi infondata la domanda di declaratoria di nullità dell'operazione per mancanza del contratto quadro, avendo l'Intermediario prodotto contratto di negoziazione debitamente sottoscritto dal Ricorrente con data 19 febbraio 2008, anteriore all'operazione contestata.
- 3.** Quanto all'informativa precontrattuale, l'Intermediario non ha provato di avere assolto ai propri obblighi in modo adeguato. A tal fine non può difatti ritenersi sufficiente, secondo l'orientamento oramai consolidato di questo Arbitro, la dichiarazione del cliente di avere ricevuto il "Documento generale di informativa" e di essere stato adeguatamente informato sulla natura e sui rischi dello strumento finanziario.
- 4.** Va, invece, escluso che nel caso di specie possa configurarsi un obbligo di informativa *on going*, poiché nulla in tal senso era previsto nel contratto quadro. Ad ogni buon conto, dalla documentazione agli atti risulta che l'Intermediario ha sempre rendicontato al Ricorrente la situazione dell'obbligazione di cui si tratta.

5. Parimenti va escluso che l'Intermediario fosse tenuto ad effettuare una preventiva verifica di adeguatezza, poiché non risulta che sia stato prestato nel caso di specie anche un servizio di consulenza.

6. In ordine alla verifica di appropriatezza, l'Intermediario ha prodotto un file recante le tracciate informatiche dell'operazione effettuata dal Ricorrente, dal quale emerge la dicitura "Appropriata", senza tuttavia fornire alcun specifico idoneo ragguaglio in proposito, anzitutto in ordine al fatto che una tale valutazione sia stata messa preventivamente nella disponibilità del cliente.

7. Sono, infine, rilevabili tra i diversi questionari di profilatura sottoscritti dal Ricorrente incongruenze evidenti (ad es., per quanto attiene a titolo di studio e professione). Ebbene, per valendo e ribadendo anche in questa sede l'orientamento costante di questo Arbitro laddove ha affermato il principio di autoresponsabilità del dichiarante, tuttavia, resta che il grado di diligenza professionale che l'intermediario che presta servizi d'investimento è chiamato a mettere in campo nelle dinamiche relazionali con la clientela deve essere sempre tale da poter intercettare per tempo incongruenze siffatte, così da rimuoverle prontamente e pervenire ad una profilatura sempre credibile e conforme alle caratteristiche effettive di ciascun cliente.

8. Ritenuti, in conclusione, sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria, il relativo *quantum* va liquidato in Euro 12.060,67 (oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali), pari cioè alla differenza tra il controvalore investito nelle obbligazioni successivamente convertite in azioni (Euro 45.901,16), le cedole *medio tempore* percepite (Euro 7.541,49), ed il valore delle azioni di che trattasi alla data di loro riammissione a quotazione nell'ottobre 2017 (Euro 26.299,00, corrispondenti a n. 5.780 Azioni moltiplicato per il prezzo di Euro 4,55), allorquando cioè il cliente odierno Ricorrente ben avrebbe

potuto porre in essere agevolmente comportamenti attivi volti a mitigare l'entità del danno subito.

### **PQM**

In accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra specificati, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma rivalutata di Euro 12.542,58, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo.

Il Collegio fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00 ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente